

7/11/2021



COPIA

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

n. 20 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO 2020.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TOSI EDDI	Presente
ZAFFANI STEFANIA	Presente
CAMPEDELLI DIEGO	Presente
MERLINI CORRADO	Presente
LOCATELLI VALERIO	Presente
SEGA ELENA	Presente
MOSELE NICOLE	Presente
CURINGA ANGELO	Presente
BRUTTO CORRADO	Presente
ROSSIGNOLI ALESSANDRO	Presente
FRANCHINI VALENTINA	Assente
PARISE VINCENZO	Presente
ARDUINI SILVANA	Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **TOSI EDDI** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario comunale reggente **PUZZO AVV. CARMELA**.

La seduta è Pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO 2020.

Il Sindaco procede con la relazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO 2020". In particolare precisa che per l'anno 2020 *"dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo degli immobili di categoria A/1, A/8, e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione"* e che *"la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400"*.

Chiede di intervenire il consigliere comunale Corrado Brutto il quale vuole esprimere una considerazione personale in ordine alle tariffe Irpef, Imu e Tasi. Segnatamente asserisce che – fermo restando che è sempre ben vista una riduzione delle aliquote oggetto di deliberazione – tuttavia ritiene che l'impostazione dell'attuale amministrazione di cui lo stesso fa parte è in linea con quella tenuta negli anni passati e che è volta ad offrire servizi ai cittadini, di operare manutenzioni del territorio. Ed è inverosimile pensare in un momento in cui i fondi statali sono notevolmente ridotti abbassare le aliquote e potere ugualmente garantire i servizi. In sostanza prosegue qualora avessimo ridotto le aliquote qualcuno avrebbe sostenuto il contrario.

Chiede di intervenire il consigliere comunale Arduini Silvana la quale in replica a quanto sostenuto dal consigliere comunale Brutto Corrado asserisce che l'impostazione seguita dalla medesima e dal consigliere comunale Parise Vincenzo in ordine alle aliquote in esame è una continuità rispetto al passato per cui non c'è nulla di fazioso in quanto sin dall'approvazione della prima deliberazione concernente l'addizionale Irpef da parte di questo consiglio comunale fu fatto un aumento senza specificarlo. Ha precisato infine che la loro posizione è stata sempre la stessa.

Terminata la relazione del sindaco e constatata la mancanza di altri interventi si passa alla votazione.

Esprimono voto favorevole i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Merlini Corrado, Locatelli Valerio, Segal Elena, Mosele Nicole, Curinga Angelo, Brutto Corrado.

Dichiara di astenersi il consigliere comunale Rossignoli Alessandro.

Esprimono voto contrario i consiglieri comunali Arduini Silvana e Parise Vincenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che alla lett. A) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 e che tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;
- l'art. 1, comma 380, lett. f) della legge di stabilità, ha riservato allo Stato il gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- l'art. 1, comma 380, lett. f) della legge di stabilità, ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

VISTO il D. Lgs. 504/1992, e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il citato D.L. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8, e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta, così come sono esclusi i fabbricati strumentali all'attività agricola, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per l'anno 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'art. 10 del D.L. 35/2012 convertito in Legge n. 64 in data 6 giugno 2013 il quale prevede che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 21 ottobre dello stesso anno, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

VISTA la norma della legge di stabilità n.208/2015 (articolo 1 comma 26 legge 208/2015) che disponeva la sospensione per l'esercizio 2016 degli aumenti di aliquote e tariffe la quale deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive e rilevato dalla lettura delle notizie riferite alla programmazione statale 2018 che tali vincoli di sospensione saranno estesi anche all'annualità oggetto della presente delibera;

VISTI

- l'art. 1 comma 26 Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende per l'anno 2016 l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- l'art. 1 comma 42 Legge di bilancio (Legge 11.12.2016, n. 232) che ha esteso al 2019 il blocco tributario di cui sopra;
- l'art. 1 comma 37 Legge di bilancio (Legge 27.12.2017, 205) che ha esteso al 2018 il blocco tributario di cui sopra;

SPECIFICATO che dall'1/01/2019 non risulta prorogato il blocco tributario e pertanto è facoltà dell'ente deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali;

RILEVATO che nel dettaglio la disposizione recitava così: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"

VISTE altresì le seguenti disposizioni: 13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

RITENUTO alla luce di quanto disposto confermare le aliquote e le detrazioni per l'esercizio 2020 come segue:

1) aliquota ordinaria pari allo 0,86 per cento

2) aliquota ridotta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8, e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,40 per cento;

3) aliquota pari allo 0,86 per cento per i fabbricati ricadenti nella categoria D ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Esprimono voto favorevole i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Merlini Corrado, Locatelli Valerio, Segà Elena, Mosele Nicole, Curinga Angelo, Brutto Corrado.

Dichiara di astenersi il consigliere comunale Rossignoli Alessandro.

Esprimono voto contrario i consiglieri comunali Arduini Silvana e Parise Vincenzo.

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di confermare per l'anno 2020 e seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2020

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota Stato</i>	<i>Aliquota Comune 2018</i>
Abitazione principale o assimilata	0,00 %	0,00 %
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze	-	0,40 %
Fabbricati di categoria D	0,76 %	0,10 %
Altri fabbricati	-	0,86%
Aree fabbricabili	-	0,86 %
Terreni agricoli	-	0,86 %

- 3) Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo degli immobili di categoria A/1, A/8, e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2020 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.

- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

COMUNE DI VIGASIO
PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI
N.B. CIASCUN PARTECIPANTE ALLA
ISTRUTTORIA È RESPONSABILE
EX ART. 49 D. LGS 267/2000

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO 2020.

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità tecnica della delibera di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 c. 1, esprime **PARERE Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Vigasio, addì 07-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Zanella Rosanna Norma

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità contabile della delibera sopradescritta, esprime **PARERE Favorevole**

Vigasio, addì 07-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA
f.to Zanella Rosanna Norma

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
f.to TOSI EDDI

Il Segretario comunale
f.to PUZZO AVV. CARMELA

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 14-11-2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000);

Vigasio, addì 14-11-2019

Il Responsabile del procedimento
f.to MORELATO SABINA

Il Il funzionario incaricato,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- diventa esecutiva il giorno: 25-11-2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000)

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Vigasio, addì 26-11-2019

Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
COMUNE DI VIGASIO 14-11-2019
Il Responsabile del procedimento

